



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 5 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2016/139 del 10 agosto 2016 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/139 del 10.08.2016, ore 12:50, redatto, presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s. UPS. CARUSO Vincenzo, che unitamente al Mar. Ca. ARCIERI Luciano ha eseguito un'ispezione igienico-sanitaria in data 31.07.2016, ore 21:55, presso il pub all'insegna "**MARIA SUMMER EDITION**", sito a Donnalucata (Scicli) in via Luigi Pirandello n.° 22, gestito dalla ditta individuale di cui è titolare il Sig. Minauda Carmelo, nato a Scicli il 20.07.1980 ed ivi residente in C/da Papazza;

Atteso che a seguito dell'ispezione anzidetta è stata rilevata a carico del Sig. MINAUDA Carmelo, nella qualità di titolare e Rappresentante legale della Ditta individuale che gestisce il Pub sopra generalizzato, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 per *avere, in qualità del pub "MARIA SUMMER EDITION", omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP in quanto, pur avendo approntato il Manuale di autocontrollo HACCP di fatto aveva omesso di aggiornare, o far aggiornare, tutte le previste Schede di verifica (Registrazione della sanificazione, pulizia, controllo temperatura, etc.) le quali risultavano mai compilate;*

Considerato che tale violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D. Lgs. n.° 193 del 6 novembre 2007, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 ad €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato correttamente notificato in data 19.08.2016, ore 19:30, mediante consegna nelle mani del Sig. MINAUDA Carmelo, nelle sue qualità, che ha dichiarato: *nulla*, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi, inviati con PEC del 19.09.2016 al Comando NAS di Ragusa dal ricorrente Sig. MINAUDA Carmelo, quale trasgressore e Rappresentante legale della Ditta individuale, gerente il Pub "**MARIA SUMMER EDITION**", e trasmessi dal Comando medesimo, unitamente alle proprie controdeduzioni, all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0024526 del 27.09.2016, in cui lo stesso richiamando i fatti accertati durante l'ispezione del 31.07.2016, per i quali si è proceduto ad emettere verbale di contestazione, dichiara che: *a parere di questo Nucleo il ricorso non può trovare accoglimento per la mancanza di idonea motivazione;*

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. MINAUDA Carmelo, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il ricorrente nelle proprie memorie difensive chiede l'*annullamento del verbale*, precisando che: "**ritiene impossibile che sia contestata tale infrazione in quanto il manuale è stato inviato, come da accordi verbali con il Maresciallo Caruso, solo per la prima pagina**", mentre nell'immediatezza della contestazione al personale del Comando NAS il Sig. Minauda dichiara: "**l'aspetto burocratico è curato dal preposto FICICCHIA Ferdinando per cui non so se lo ha approntato o meno**".



Pertanto è palese la violazione in quanto dichiarato la effettiva mancanza delle schede di verifica, parte integrante del Manuale HACCP e la loro mancata esibizione al momento stesso della ispezione, costituisce trasgressione della normativa europea in tema di sicurezza alimentare, non potendosi affatto considerare una esimente per l'annullamento del verbale di contestazione, la presentazione postuma delle stesse, correttamente compilate, al personale NAS.

Si concorda pienamente con le valutazioni dell'Organo accertatore sulla effettiva violazione commessa dal trasgressore in relazione all'applicazione del controllo del sistema HACCP, con le relative schede di monitoraggio quotidiano (controllo della conservazione dei prodotti, registrazione temperature, controllo e pianificazione condizioni igieniche, sanificazione ambienti), la cui omissione comporta seri rischi per la salute dei consumatori.

Tuttavia si concede la riduzione della sanzione al minimo edittale in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente a carico del Sig. MINAUDA Carmelo.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. MINAUDA Carmelo, in premessa generalizzato, nella qualità di titolare e Rappresentante legale della ditta che gestisce il Pub "**MARIA SUMMER EDITION**", il pagamento della somma totale di €. **1.000,00** (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

- quanto ad €. **66,00** da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando la seguente causale: "*spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/139 del 10.08.2016 NAS Ragusa*;

- quanto ad €. **1.000,00** da pagare tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*" verbale di contestazione n.° 2016/139 del 10.08.2016 NAS Ragusa nonché la data ed il numero della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire gli originali o trasmettere le copie delle attestazioni di avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Qualora non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. MINAUDA Carmelo nato a Scicli il 20.07.1980, nella sua qualità, ed ivi residente in C/da Papazza - PEC carmelo.minauda@pec.it;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini. L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 14-02-2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

